



Legal Design: strumento o metateoria del diritto?
di **CRISTINA D'ONOFRIO**

SOMMARIO: **1.** LEGAL DESIGN E METATEORIA: QUESTIONI PRELIMINARI - **2.** LEGAL DESIGN: STRUMENTO O METATEORIA DEL DIRITTO? - **3.** ESPRIMERE ATTRAVERSO IL LEGAL DESIGN: IL LEGAL DESIGN LAB DI MARGARET HAGAN - **4.** CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE.

Abstract

The paper focuses on the new methodologies emerged from the evolution of the communication of law over the last 20 years focusing on legal design. From a communicative tool to a methodology of law, legal design is emerging as a science able to enhancing, explaining, and making law consistent with its purpose: to regulate society and follow its evolution. Indeed, the autopoietic nature of law welcomes legal design, such as its direct offspring, so much so that the establishment of Legal Design Labs within law departments should not be seen as a didactic innovation but rather as a natural socio-pedagogical and legal requirement. The didactic value of legal design lies in its practical and technical capacity to make law 'user - friendly' not only for those it directly addresses but above all for all those who will work with it. Legal design therefore tends to establish itself no longer as a mere tool of the law but more as a meta-theory.

1. Legal Design e metateoria: questioni preliminari. Quando si antepone il termine “Legal” a “Design” la connotazione infografica promanante del secondo termine assume contorni del tutto differenti. Sotto il profilo meramente pratico il *legal design* può essere associato ad una tecnica di comunicazione legale che sfrutta i principi di ambo gli ambiti - quello giuridico e quello del design - allo scopo di rendere il diritto coerente con l'evoluzione socioculturale e tecnologica e al contempo assicurandovi immediata comprensione da parte di coloro verso cui si indirizza. Pertanto, viene in rilievo il carattere multidisciplinare e multidimensionale del legal design, che meglio risponde alle istanze della società attuale nella quale il diritto non può esclusivamente confinarsi entro il principio generale interpretativo di cui all'articolo 12 delle Preleggi¹ ma deve poter essere interpretato, comunicato e

¹ L'art.12 Preleggi recita “*Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla*

quindi compreso in modo semplice ed immediato da tutti gli interessati - non solo gli operatori del diritto ma soprattutto i cittadini - , cosicché possa dirsi rispettato quanto espresso dal brocardo *quod Lex voluit, dixit*². Infatti, il processo evolutivo socioculturale, ha evidenziato quanto il diritto sia progressivamente divenuto di difficile comprensione a causa dei tecnicismi linguistici e per questo motivo limitatamente inclusivo. Invero, quando ci si sposta dal piano dottrinale a quello pratico il risultato è che le normative restano un complesso reticolato di prescrizioni tecniche che lasciano i cittadini ignari sulla loro reale portata così come sui diritti e strumenti offerti a loro tutela. In questo contesto possono – e devono! – inserirsi tutte le nuove tecniche di comunicazione quale prodotto del progresso e dell'evoluzione tecnologica, sociale e culturale; il legal design ne fa parte e nel settore legale, oltre a semplificarne la comunicazione potrebbe anche assumere i caratteri di una vera e propria metateoria del diritto. D'altronde, prima di rilevare “se” e “come” il legal design possa assumere i contorni di una “metateoria”, è necessario precisare cosa essa sia. Infatti, è metateoria quella teoria che si pone al di sopra o apporta qualcosa di ulteriore rispetto alle teorie già accreditate e sviluppate all'interno di un determinato campo di studio³. Una

intenzione del legislatore”. La ratio del dispositivo vuole porre in rilievo che l'interpretazione va modulata in base ai soggetti che la compiono: c'è quella giudiziale, compiuta dal giudice nell'esercizio della sua funzione giurisdizionale; quella dottrinale, compiuta dagli studiosi delle materie giuridiche; l'autentica, infine è compiuta dal legislatore, il quale talvolta emana ulteriori norme per chiarire il significato di disposizioni preesistenti ed è un'interpretazione che ha efficacia erga omnes.

² L'interpretazione del diritto va valutato anche e soprattutto in base ai risultati che con essa si conseguono, dunque sarà possibile avere un'ulteriore categorizzazione interpretativa ovvero: dichiarativa, se i risultati dell'interpretazione grammaticale coincidono con quelli dell'interpretazione logica tale che *lex tam dixit, quam voluit*; estensiva, se l'ambito di applicazione della norma è più ampio di quanto si ricava dalla sua formulazione letterale tale che *lex minus dixit quam voluit*; restrittiva, ossia quando l'ambito di applicazioe della norma è meno ampio rispetto quanto di ricavi dalla sua formulazione letterale tale che *lex plus dixit quam voluit*.

³ SCHLICK M., *Allgemeine Erkenntnislehre* (ovvero *Teoria generale della conoscenza*), Berlino, 1918, J. Springer Editore. Il concetto generale di "metateoria" è stato elaborato dal filosofo austriaco Moritz Schlick (1882-1936). Schlick è stato uno dei principali esponenti del Circolo di Vienna, un gruppo di filosofi e scienziati attivo negli anni '20 e '30 del XX secolo, noto per il suo interesse nella filosofia della scienza, nella logica e nell'empirismo logico. Nel suo testo “Teoria generale della conoscenza”, l'autore ha sostenuto che la filosofia della scienza non avrebbe dovuto essere considerata come una disciplina autonoma e speculativa, ma piuttosto come una *metateoria* che indaga le basi logiche e metodologiche delle diverse teorie scientifiche. Nel contesto della filosofia della scienza, la metateoria di Schlick si concentrava sulla riflessione critica sui principi fondamentali del metodo scientifico e sulla natura della conoscenza scientifica. Questa visione metateorica ha contribuito a plasmare il pensiero del Circolo di Vienna e della

metateoria non è una teoria specifica, ma piuttosto un livello di analisi e riflessione che considera le caratteristiche, le strutture e i presupposti delle teorie stesse. Analizzando nel dettaglio la natura delle analisi e riflessioni che sono alla base del concetto di metateoria, è possibile identificarne cinque punti chiave e caratterizzanti⁴, ossia:

1) **Analisi critica** → la metateoria si concentra sull'analisi critica delle teorie esistenti all'interno di un campo e delle loro implicazioni. Piuttosto che fornire risposte definitive, mira a porre domande su come queste teorie si sviluppano, cosa implicano e quali presupposti sono alla base di esse.

2) **Riflessione sui fondamenti** → la metateoria cerca di esaminare i fondamenti, i principi e le assunzioni fondamentali delle teorie. Chiede "cosa è il diritto" invece di focalizzarsi su teorie specifiche che cercano di spiegare o interpretare il diritto.

3) **Visione d'insieme** → la metateoria abbraccia una prospettiva più ampia rispetto alle teorie specifiche. Cerca di comprendere come queste teorie si relazionano tra loro e come contribuiscono alla nostra comprensione complessiva del campo di studio.

4) **Strutture e concetti di alto livello** → la metateoria si occupa di concetti e strutture di alto livello piuttosto che di dettagli specifici. Ad esempio, si occuperebbe di questioni fondamentali come l'ontologia del diritto (la natura del diritto), l'epistemologia giuridica (come conosciamo il diritto) e la filosofia della giustizia (i principi e i valori alla base del diritto).

scuola del positivismo logico, sottolineando l'importanza dell'analisi logica e del rigore nella scienza. Dunque, grazie all'autore il concetto di metateoria si è diffuso in diverse discipline, tra cui la filosofia, la sociologia, la psicologia e altre scienze sociali e umanistiche, assumendo diverse interpretazioni a seconda del campo di studio e delle questioni affrontate,

⁴ Nel campo della filosofia della scienza, uno dei primi ad utilizzare il termine "metateoria" è stato il filosofo austriaco ERNEST NAGEL nel suo libro "The Structure of Science: Problems in the Logic of Scientific Explanation," pubblicato nel 1961. Nagel ha utilizzato il termine per descrivere una teoria che fornisce un quadro generale e unificante per comprendere le teorie scientifiche specifiche all'interno di una disciplina.

Nel campo delle scienze sociali, il termine "metateoria" è stato utilizzato per discutere teorie di alto livello che si applicano a un insieme di teorie più specifiche. Ad esempio, il sociologo ROBERT K. MERTON ha impiegato il concetto di "teoria media" o "middle-range theory," un concetto simile alla metateoria, nel suo lavoro sulle teorie sociologiche (*Social Theory and Social Structure – Towards the Codification of theory and Research*, New York, 1968, Ed. Columbia University).

5) Contributo alla crescita del campo → una metateoria può aiutare a guidare lo sviluppo del campo di studio, fornendo una base per la riflessione critica, l'identificazione di lacune e l'orientamento per la ricerca futura.

Il Legal design - quale espressione diretta della metodologia “progettuale” applicata nelle costruzioni grafiche e testuali proprie del design -, può trovare giustificazione “scientifica” quale metateoria a partire da ciò che la caratterizzano; bisogna dunque approfondire in che modo e se è possibile sostenere la tesi secondo la quale un “metodo” possa assurgere a “metateoria”.

2. Legal Design: strumento o metateoria del diritto? Al fine di sostenere la tesi della natura metateorica del legal design, potrebbe risultare interessante concentrare l'indagine su quelli che sono i fattori “genetici” di una metateoria, cosicché possa risultare più chiaro il collegamento con il legal design. Quest'ultimo potrebbe assumere, se approfondito, il carattere di una metateoria del diritto, partendo dalla sua natura pratica - quale strumento prezioso per esaminare e migliorare le modalità di comunicazione e accessibilità delle normative giuridiche - e approfondendo le riflessioni teoriche che dal design thinking scaturiscono sulla natura e le finalità del diritto nella società contemporanea. In questo modo, il legal design potrebbe offrire una prospettiva originale e stimolante per la riflessione filosofica e teorica sul diritto; ciò nonostante, per sviluppare una metateoria del diritto sarà necessario un approccio più completo e rigoroso. Ciò comporterà la necessità di seguire delle linee guida precise e puntuali che irrobustiscano lo spessore metateorico del legal design.

In primo luogo, sarà necessario definire e fissare i principi fondamentali del legal design e spiegarne le implicazioni per la comprensione e l'applicazione del diritto. A tal uopo, si dovrà procedere con l'analisi di *come* il legal design enfatizzi la chiarezza, l'accessibilità, l'usabilità e l'empatia nei confronti degli *utenti* del diritto. In secondo luogo, sarà utile esplorare le implicazioni filosofiche del legal design ovvero come il design influenzi la percezione e l'interpretazione

del diritto⁵. Inoltre, per poter giungere ad affermare la natura metateorica del legal design, bisognerà valutare lo stesso in relazione alle tradizioni giuridiche e ai sistemi giuridici; solo e soltanto una valutazione in questo senso potrebbe fornire un contesto utile per comprendere come le innovazioni nel design giuridico abbiano avuto un impatto sulla giurisprudenza e le istituzioni legali nel corso del tempo e in diverse culture. Per questo motivo, ritengo altrettanto necessario considerare l'impatto sociale ed etico del legal design perché utile a comprendere il suo ruolo e la sua rilevanza come possibile metateoria del diritto. Quanto espresso non può prescindere dal considerare il “se” il legal design contribuisca a una maggiore giustizia e accessibilità del sistema giuridico o “se” presenti rischi o dilemmi etici.

Quanto sopra esposto dovrà tenere conto contestualmente di due aspetti: da un lato l'apporto fornito dagli autori - e relative pubblicazioni e/o opere - che hanno analizzato e parlato del fenomeno “legal design” entro i termini di una metateoria del diritto e dall'altro bisognerà approfondire tutte quelle teorie - sociali, giuridiche o proprie del design - dalle quali possa desumersi e delinearsi una metateoria del diritto per il tramite del legal design

Sebbene non direttamente, alcuni autori che hanno dato apporto teorico al legal design non solo come metodo ma anche come disciplina “scientificamente orientata” sono sicuramente Stephanie Dangel⁶, Margaret Hagan⁷, James Bryan Williams⁸ e Richard Susskind⁹. Per quanto concerne i primi tre autori, interessanti spunti di riflessione sorgono dal capitolo che hanno curato

⁵ Ciò comporterebbe come naturale conseguenza la riflessione sull'epistemologia giuridica e sulla filosofia del linguaggio giuridico, considerando come il legal design possa influenzare la comprensione e la costruzione del significato delle norme giuridiche e quindi valorizzando la natura “semantica” del legal design come metateoria.

⁶ Professoressa alla University of Pittsburgh School of Law, Innovation Practice Institute, Pittsburgh, PA, USA

⁷ Professoressa e fondatrice presso la Stanford University del Legal Design Lab, Stanford, CA, USA

⁸ Professore alla University of Toronto, Department of Computer Science, Toronto, ON, Canada e ingegnere presso la Google Inc., Mountain View, CA, United State

⁹ Giurista, professore (Oxford University, Strathclyde University e UCL), esperto di digitalizzazione e consigliere tecnologico del Lord Chief Justice.

all'interno del libro "Mapping Legal Innovation"¹⁰ incentrato su Legal Design, Tecnologia e Innovazione quali mezzi per preparare gli avvocati alle nuove carriere legali emergenti. Con riguardo a Susskind invece, nel suo libro "The End of Lawyers? Rethinking the Nature of Legal Services" pubblicato nel 2008, avendo esplorato le implicazioni del progresso tecnologico sul diritto nella sua complessità – a livello pratico e teorico-intepretativo -, l'autore offre numerosi spunti critici su come il diritto si sia trasformato grazie a tecniche proprie del design – oltreché a sistemi di IA -, tanto da poter desumere alcuni elementi utili a sostenere la costruzione di una metateoria del legal design.

Sono interessanti anche le considerazioni all'esito della Conferenza JURIX 2018 Workshop "*Legal Design as Academic Discipline: Foundations, Methodology, Applications*"¹¹, che hanno disegnato il percorso teorico da cui desumere la "necessità" di una metateoria del Legal Design utile a spiegare e fronteggiare i cambiamenti intervenuto all'interno del diritto.

Dallo studio degli autori richiamati così come del saggio di cui alla conferenza Jurix del 2018, ritengo utile ai fini del presente lavoro soffermarmi su i due termini "legal" e "design"; non tanto sotto il profilo meramente sintattico quanto più sotto quello semantico per chiarire quali siano i principi ispiratori e - laddove presenti – l'assetto teorico che possa sostenere la tesi "metateorica".

Partendo dal concetto-termini "Design" trovo siano inscindibilmente connaturati allo stesso i principi e le teorie che ne regolano il "pensiero progettuale". La progettualità in questione è concentrata su dodici principi fondamentali che la regolano e indirizzano¹² ; perché ogni progetto grafico nasce

¹⁰ Masson A., Robinson G., Mapping Legal Innovation – Trends and Perspectives, 2021, Springer Editore, pp.383-414 "*Reimagining Today's Legal Education for Tomorrow's Lawyers: The Role of Legal Design, Technology and Innovation*"

¹¹ Il workshop "Legal Design come disciplina accademica: Foundations, Methodology, Applications" si è tenuto il 12 dicembre 2018 a Groningen (Paesi Bassi). Il workshop è stato organizzato in collaborazione con JURIX, la 31ª conferenza internazionale sulla conoscenza giuridica e i sistemi informativi ovvero "Legal Knowledge and Information Systems".

¹² Il design si regola su 12 principi: 1) Contrasto, ovvero elementi di natura quantitativa legati alla dimensione, colore, forma e natura tipografica dei font/caratteri utilizzati atti a differenziare l'elemento grafico sviluppato; 2) Equilibrio, ovvero ogni elemento grafico deve essere commisurato al "peso" che esso deve assumere nello scenario complessivo (visivo e sostanziale); 3) Rilievo, collegato al 2) ovvero "quale" elemento deve avere un maggior peso visivo e sostanziale rispetto gli altri per assolvere all'obiettivo grafico complessivo del progetto;

dalla necessità di regolare una determinata situazione e/o idea ricorrendo ai principi del design che indirizzano gli elementi grafici utilizzati per trasmettere quel preciso messaggio allo spettatore. Seguendo la stessa logica anche il diritto si forma e viene diffuso sulla scorta dell'istanza di regolare particolari situazioni quali risultato della realtà sociale in continua evoluzione, così da consentire al destinatario di vivere nell'organizzazione sociale pacificamente¹³. Ebbene, seppur le finalità possano sembrare differenti, in realtà design e diritto sono connaturati a “regolare una determinata situazione per una categoria di soggetti in un dato contesto socio-culturale”; i concetti contenuti all'interno del messaggio giuridico vengono rappresentati all'esterno utilizzando la **forma** più coerente e sulla base di quanto dettato dalle tecniche appartenenti al c.d. *design thinking*. Invero, il concetto di “progettazione” in ambito legale non è qualcosa di estraneo al diritto. Per esempio, il progresso ha portato all'informatizzazione telematica della giustizia nella sua complessa articolazione per cui, è *condicio sine qua non* utilizzare ogni strumento utile ad assicurarle la concreta operatività¹⁴. Infatti, per rendere il processo informatizzato operante va seguito un preciso progetto che massimizzi il valore prescrittivo del diritto senza con ciò mortificare la giustizia in un'infografica sterile e priva di contenuto. Ancor prima, la stessa logica che ha condotto alla codificazione delle norme giuridiche risponde all'esigenza di

4) Ripetizione, nel senso rafforzativo di alcuni elementi grafici allo scopo di fissarne con maggiore incisività il significato; 5) Proporzione, ovvero “ordine” nella costruzione – posizionamento grafico degli elementi del progetto allo scopo di rendere chiaro il messaggio da trasmettere all'osservatore; 6) Gerarchia, collegato a tutti gli altri perché lo scopo è dare un ordine di importanza agli elementi del progetto grafico cosicché l'osservatore intenda a prima vista il messaggio che vuole essere trasmesso; 7) Ritmo, ossia così come nella musica anche nel design la costruzione e disposizione di elementi grafico e l'alternanza con gli spazi bianchi crea un ritmo ad hoc finalizzato al messaggio complessivo che il progetto grafico intende perseguire; 8) Pattern, legato al “come” gli elementi grafici vengono disposti allo scopo di creare un modello grafico specifico; 9) Movimento, legato all'osservatore esterno in quanto afferisce a come questi percepisce il progetto grafico, si tratta dell'impatto visivo; 10) Spazio bianco concentrato sul concetto che il “vuoto” fornisce preciso significato alla collocazione spaziale degli elementi grafici sulla scorta degli altri principi osservati, lo spazio bianco valorizza il “perché” di quel design; 11) Varietà, intesa come varietà di elementi grafici finalizzata a rendere vivo l'interesse dello spettatore; 12) Unità, il principio che riunisce in se gli altri undici in quanto deve rendere il progetto complessivo coerente con l'idea che vuole trasmettere in modo armonico e puntuale.

¹³ BOBBIO N., *Teoria Generale del Diritto*, 2009 – Giappichelli Editore.

¹⁴ FELCHER I. – CONSOLANDI E., <https://www.associazionemagistrati.it/doc/2473/lopportunit-del-legal-design.htm>

assicurare l'ordinata "visualizzazione" del principio giuridico; ordine che dovrebbe rendere più semplice non solo la categorizzazione delle situazioni - giuridicamente - rilevanti ma anche la loro comprensione. Tuttavia, la logica proposizionale di cui le norme giuridiche sono intrise spesso rende complessa la loro comprensione da parte del cittadino seppur organizzate sistematicamente in raccolte come lo sono i codici. Ed è proprio in questo contesto che meglio si inserisce il concetto di design thinking e prima ancora le teorie del design - fra cui emerge quella di Robert H. McKim¹⁵ -, da cui esso promana, quale fenomeno e al contempo metodo in grado di liberare il diritto dal tecnicismo sintattico per valorizzarne il contenuto semantico attraverso il ricorso all'infografica. Per quanto attiene al design e alle sue teorie, assume carattere rilevante ai fini del presente lavoro la visione del professore McKim il quale, durante gli anni '50, ha teorizzato la c.d. *La teoria del design basato sui bisogni*¹⁶. Nel 1959, la teoria di McKim propose un concetto di design human-centered (concentrato e incentrato sui bisogni dell'uomo), basato su ideazione, finalizzazione, innovazione ed usabilità generale per chiarire il ruolo centrale che il design può - e deve -, avere nel processo di sviluppo culturale e sociale. Poiché il quadro generale fornito dall'autore sul design è ampio e completo, può fungere da punto di riferimento per analizzare e confrontare gli approcci più attuali al design, come il design thinking incentrato sull'innovazione e sull'interazione uomo-linguaggio-diritto. Il design oramai trasfuso e parte della comunicazione legale è un campo che adotta il pensiero di McKim soprattutto nella parte in cui - come spiega l'autore stesso -, ai valori umani viene assegnato un ruolo chiave in ogni fase della progettazione: da quella iniziale, in cui suggerisce che i fattori umani dovrebbero informare il concetto centrale del design, fino alle decisioni finali, in cui si invitano i progettisti a essere consapevoli dell'impatto che i colori, la consistenza e la posizione degli elementi grafici e testuali hanno sull'utente. La teoria sottolinea

¹⁵ Professore emerito di ingegneria meccanica, creatore di un approccio al design da lui definito "visual thinking" e membro del Product Design Program di Stanford alla fine degli anni Cinquanta, scomparso nel 2022.

¹⁶ MCKIM, R. H., *Experiences in visual thinking*, 1972, Belmont (California), Wadsworth Publishing Editore.

una molteplicità di esigenze che ogni progetto deve soddisfare a tutti i livelli di analisi: fisico, emotivo e intellettuale. Si tratta di obiettivi che entrano in gioco quando i progetti vengono finalizzati e che sposano quella che è l'idea di fornire al cittadino un diritto rispondente alle sue capacità di comprensione. Portando la teoria del design sul diritto, significa che la norma giuridica dev'essere analizzata e "riprogettata" per rendere il suo significato palese e coerente con i bisogni del cittadino cui si indirizza. Sul concetto di bisogno si focalizza McKim che valorizza la necessità di informare sulla base della scala dei bisogni¹⁷ umani (fisico, emotivo, intellettuale e culturale¹⁸), l'articolazione e finalizzazione di un progetto di design. Quanto descritto disegna per l'appunto il valore teorico e pratico del "design thinking" che nel diritto e nella sua comunicazione all'esterno è un principio di per sé intrinseco e già noto.

Passando al termine "legal" collegato a "design", sostengo possa essere rafforzato il collegamento diretto del pensiero espresso da McKim al mondo del diritto - così come la possibilità di una ipotetica costruzione del concetto di legal design quale metateoria -, se si considera un recente lavoro di Amanda Perry-Kessaris¹⁹. L'autrice definisce, infatti, il Legal Design "modalità progettuale per migliorare la comunicazione giuridica"²⁰ peraltro utilizzando due termini in particolare: "designerly" che significa rendere le cose "visibili e tangibili"; "lawyerly" che si riferisce invece all'unità giuridica e sociale. Il suo approccio è fortemente incentrato sulla *comunicazione* legale, da intendersi come "*la funzione centrale del diritto*" che deve essere "*progettato e portato all'esterno e quindi a conoscenza di tutti così come fosse un manuale di istruzioni, un poster*

¹⁷ La discussione di McKIM sui bisogni che si sviluppano a livello di esigenze fisiche, emotive, intellettuali e culturali, o semplicemente le motivazioni, può essere analizzata sotto forma di una gerarchia di bisogni fra loro dipendenti e che va dal bisogno fisico a quello emotivo per poi passare a quello intellettuale e culturale

¹⁸ VON THIENEN J. P. A., CLANCEY W.J., MEINEL C., *Theoretical Foundations of Design Thinking - Part II: Robert H. McKim's Need-Based Design Theory in Design Thinking Research*, edito da Springer International Publishing.

¹⁹ Professoressa presso la *Law School* della University of Kent, esperta di diritto, economia e comunicazione visiva e progettazione grafica.

²⁰ PERRY-KESSARIS, A., *Legal design for practice, activism, policy and research*, 18 gennaio 2019, *Journal of Law and Society* pp. 185-210, disponibile SSRN ai link: <https://ssrn.com/abstract=3295671> oppure <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3295671>

promozionale o l'interfaccia utente di uno smartphone". Per l'appunto, il legal design prende forza concettuale dalle teorie del design, tanto da assumere sempre meno i caratteri di metodo e molto più quelli propri di una teoria dell'interpretazione - comunicazione - del diritto.

Grazie a tali teorie si comprende il trait-d'union con il diritto e quanto indicato da Margaret Hagan ovvero "*to make law more accessible, useful and engaging*"²¹ è concretamente realizzabile.

Tuttavia, così come suggerito in seno alla conferenza Jurix, una costruzione nella forma di una metateoria del legal design necessita l'approfondimento di ulteriori teorie come quella dei sistemi sociali di Luhmann²².

Partendo dall'assunto secondo cui "*i problemi sociali sono, senza alcun dubbio, oggetti autoreferenziali e possono essere osservati e descritti come sistemi solo se si tiene conto della circostanza che essi, in ogni operazione, si riferiscono anche a sé stessi*"²³, Luhmann incentrava la sua dissertazione sulla teoria autopoietica²⁴. Secondo tale teoria, ogni sistema vivente avrebbe ed ha la capacità di produrre e riprodurre sé stesso, mantenendo la propria struttura e funzionamento interni; applicata al diritto vuole significare che i sistemi sociali, che non possono prescindere per loro natura dal complesso costruito normativo, saranno tanto più in grado di stabilizzarsi quanto più saranno capaci di replicare - nel senso di rispondere - alle sfide provenienti dall'ambiente ed a farlo in modo coerente. Se il diritto in quanto tale, ovvero quale sistema di norme che deve regolare una determinata consociazione umana ai fini della sua pacifica

²¹ HAGAN M., <https://www.openlawlab.com/>

²² TOSINI D., "[Niklass Luhmann. Il diritto nella teoria dei sistemi sociali](#)", in *Diritto e Teoria Sociale*, 2009

²³ LUHMANN N., *Sistemi Sociali. Fondamenti di una teoria generale*, Il Mulino, 1990

²⁴ La teoria dei "sistemi autopoietici" è stata elaborata durante gli anni '80 da Humberto Romesín Maturana (biologo, sociologo e filosofo cileno) e - dall'allora studente - Francisco Varela. La **definizione di "autopoiesi"** nasce dall'unione del **pronome greco αὐτός e ποίησις** che significano rispettivamente "sé stesso" e "creazione". L'Autopoiesi in biologia esprime **«l'esistenza di un'organizzazione comune a tutti i sistemi viventi, a prescindere dalla natura dei loro componenti da cui il "sistema autopoietico" che è un «sistema che ridefinisce continuamente sé stesso e si sostiene e riproduce dal proprio interno»**. Gli **esseri viventi** sono **"organismi autonomi"**, e per questo hanno la capacità di riprodursi e rigenerarsi.

affermazione e sopravvivenza²⁵, vuole perseguire il suo obiettivo e funzione dovrà rispondere inevitabilmente all'istanza di essere compreso e inclusivo per tutti coloro cui si indirizza. In caso contrario ci ritroveremmo innanzi ad un *sistema chiuso*²⁶ che può solo implodere perché ripiegato esclusivamente su stesso. Tuttavia, l'esposizione di questi concetti, complessi e presi in prestito dalla biologia e sociologia, necessitano di essere maggiormente specificati soprattutto approfondendo la teoria dei sistemi sociali più volte richiamata. Infatti, un'analisi attenta in merito alle interazioni rilevabili all'interno della cultura giuridica contemporanea porta all'esterno l'affermazione di nuove tecniche di comunicazione e interpretazione del diritto - come il legal design - che trovano conferma nella teoria elaborata da Luhmann e formulata nel 1984. Perché ciò che si ritiene essere rilevante e funzionale alla tesi sostenuta di una metateoria del legal design che spieghi il diritto, si rinviene proprio nel concetto luhmanniano di "funzione" della struttura sociale e quindi anche di quella giuridica. Peraltro, secondo l'autore l'agire umano viene è connesso a sistemi che emergono ogni qualvolta si presentino azioni concertate. Queste ultime, a loro volta, si verificano attraverso il linguaggio, i gesti ossia dei "codici simbolici". I sistemi sociali - e quindi anche quelli giuridici - che ne risultano vanno contestualizzati sulla scorta dell'ambiente in cui si sviluppano e in cui devono sopravvivere, che l'autore definisce "*Umwelt*"²⁷ Tale "ambiente" è molto più complesso del sistema che

²⁵ ROMEO F., Un'ipotesi coevolutiva sull'origine del diritto, disponibile al link <http://www.i-lex.it/articles/volume5/issue10/romeo.pdf>

²⁶ VON BERTALANFFY L., *Teoria generale dei sistemi. Fondamenti, sviluppi, applicazioni*, 1968, ILI.

²⁷ "*L'ambiente riceve la sua unità solo attraverso il sistema e solo relativamente al sistema. Da parte sua, è delimitato da orizzonti aperti, ma non da confini trasgredibili; quindi, non è esso stesso un sistema. È diverso per ogni sistema, poiché ogni sistema esclude solo sé stesso dal suo ambiente. Di conseguenza, non c'è auto-riflessione e a maggior ragione non c'è agenzia dell'ambiente. [...] Una delle conseguenze più importanti del paradigma sistema/ambiente è che bisogna distinguere tra l'ambiente di un sistema e i sistemi nell'ambiente di questo sistema.*" (tradotto dal testo *Die Umwelt erhält ihre Einheit erst durch das System und nur relativ zum System. Sie ist ihrerseits durch offene Horizonte, nicht jedoch durch überschreitbare Grenzen umgrenzt; sie ist selbst also kein System. Sie ist für jedes System eine andere, da jedes System nur sich selbst aus seiner Umwelt ausnimmt. Entsprechend gibt es keine Selbstreflexionen und erst recht keine Handlungsfähigkeit der Umwelt. (...) Eine der wichtigsten Konsequenzen des System/Umwelt-Paradigmas ist: daß man zwischen der Umwelt eines Systems und Systemen in der Umwelt dieses Systems unterscheiden muß*) da LUHMANN, N., *Soziale Systeme: Grundriss einer allgemeinen Theorie.*, 1984, Frankfurt, Suhrkamp Verlag., p. 36 e ss e tradotto in italiano nel 1990 da Il Mulino editore, Bologna in "Sistemi Sociali. Fondamenti di teoria generale".

contiene, perché multidimensionale, ricco di variabili e interazioni; ed il sistema sopravvive solo se si arricchisce di complessità tali da poter rispondere a quelle dell'ambiente. Se si volesse traslare quanto esposto da Luhmann al fine di quanto si sta scrivendo in merito al legal design, potrei sottolineare che la complessità del sistema giuridico per poter sopravvivere a quella del contesto sociale in cui è calato - che è il suo ambiente ed è caratterizzato dal crescente progresso tecnologico, culturale, digitale, sociale, etc. -, deve fare propri tutti gli strumenti, metodi, teorie capaci di fronteggiare la complessità esterna: il diritto deve arricchirsi *di e con* le teorie proprie del design thinking. Invero, il legal design è intrinsecamente intriso di principi sociologici, biologici, filosofici, linguistici, giuridici etc. tali da poter assicurare la produzione e riproduzione del sistema giuridico che può avvenire solo se è aperto alle interazioni con i consociati che dell'ambiente sono parte. Quanto ho esposto sposa la visione di Luhmann soprattutto nella parte in cui questi evidenzia che l'ambiente impone esigenze alle quali il sistema deve far fronte mediante l'articolazione di "strategie". Seguendo l'indirizzo dello studioso è possibile comprenderne la portata rimandando al sistema giuridico attuale da cui rileva quanto segue:

a) il diritto sta vivendo una forte crisi nel nostro secolo, in quanto non riesce più ad indirizzarsi concretamente ai cittadini pur ricorrendo al sistema sanzionatorio in caso di sua violazione;

b) gli altri consociati, vittime del perpetuarsi di violazioni del diritto e delle situazioni giuridicamente rilevanti nascenti dal progresso ma rispetto le quali la legiferazione non è puntuale e/o coerente, non hanno strumenti reali per comprendere la portata delle tutele a cui hanno accesso grazie alle prescrizioni derivanti dal diritto stesso e dal sistema giustizia nella sua complessità;

c) la comunicazione fra i consociati è cambiata ed è divenuta più articolata e complessa perché ricorre anche e soprattutto agli strumenti digitali che massimizzano esponenzialmente le ipotesi di illeciti, reati, violazioni;

La "strategia" da seguire per questo sistema giuridico, che inevitabilmente sta dirigendosi verso un sistema sempre più chiuso, è ricorrere a comunicazione *legale* più semplice che abbia ad oggetto il c.d. *plain language* (linguaggio

semplice), che ricorra al c.d. *mind mapping* (mappe concettuali che spieghino gli istituti giuridici e le tutele riservate ad essi) e che abbia principalmente un approccio *human – centered* (centrato “sui” cittadini, sulle loro istanze e problemi): sono tutti caratteri del legal design.

Pur ripetendo, bisogna evidenziare quanto la comunicazione sia centrale nel presente lavoro come nella teoria di Luhmann: un “sistema sociale” trova fondamento nella comunicazione, perché essa non va osservata in quanto interazione singola, bensì quale interazione con una pluralità di soggetti determinati o che coinvolge l’intera società. A sua volta, la comunicazione si articola in tre processi fondamentali:

1. Mitteilung ovvero l’atto comunicativo, e si tratta dell’azione da parte di un soggetto e che dà luogo alla c.d. emissione;
2. Verstehen ovvero l’atto del comprendere, ed è l’osservazione da parte di un altro soggetto c.d. comprensione;
3. Informationen ovvero l’atto di informare, ed è relativo al contenuto che l’atto comunicativo ha trasmesso, intenzionalmente, a chi l’ha osservato.

Questi stessi tre elementi si rinvengono nel legal design: il filo conduttore è molto più chiaro e nitido e l’obiettivo verso cui tende la ricerca di cui si discute sembra assumere contorni più definiti nel senso della definizione della visione metateorica del legal design.

Invero, il pensiero progettuale applicato al diritto, si concentra sulla centralità del soggetto, sulla creatività, sulla visualizzazione per comprendere il messaggio legale ed infine sulla proattività. Si tratta di principi che, se composti, offrono una chiave di lettura semplice ed efficace del diritto stesso. Per questo motivo, il legal design non si traduce in mera legal visualisation (da cui trae in qualche modo suo impulso) ma è una disciplina che, con metodo scientifico, riesce a comporre le complessità del pensiero giuridico e delle sue applicazioni pratiche.

Il legal design interviene *sul e per* il diritto, operando contestualmente sul linguaggio e sulla semplificazione della procedura in termini di accessibilità ed efficienza. Per cui, un approccio *human – centered* come il legal design thinking,

comporta da un lato, la correzione delle difficoltà concettuali create da un linguaggio troppo tecnico e lontano dall'uso comune del cittadino (back-end del diritto) mentre dall'altro bisogna correggere la forma con cui il procedimento giuridico concreto si indirizza al suo destinatario – cittadino (front – end del diritto). Quando, approfondendo i miei studi sul rapporto fra legal design e funzione del diritto, ho letto la dissertazione della Professoressa Brunschwig²⁸ (Responsabile del Content Management del database di immagini legali del Dipartimento di Giurisprudenza, Legal Visualisation Unit presso l'Università di Zurigo, Svizzera), è emerso che il “diritto deve essere anche visualizzato” ma con una connotazione diversa dalla mera “testualità” (che si può far risalire alle prime forme di diritto scritto).

Bisogna considerare che la primaria istanza cui risponde il diritto, è indirizzarsi a quel gruppo sociale che “deve poterlo comprendere”. A tale scopo, risulta condizione necessaria e sufficiente, ricorrere alla semplificazione per immagini o con grafici e tabelle ed utilizzare semplificazioni di natura logico – deduttiva.

Tuttavia, lo schema metodologico del legal design deve essere incanalato in precise prescrizioni così da poter fornire non solo ausilio al perseguimento della funzione inclusiva e proattiva del diritto, ma per poter essere considerato come una teoria così come lo è la teoria del diritto.

Un importante punto di partenza, sono anche gli studi condotti presso l'Istituto Hasso Plattner dell'Università di Potsdam (Germania), perché sono stati avviati programmi di ricerca sul design thinking in materia legale. È stato anche creato un sito online di riferimento, chiamato “This is Legal Design”²⁹, dove esperti IT, designer, avvocati e giuristi collaborano allo scopo di fornire assistenza agli operatori del diritto. Lo scopo, oltretutto, di questo articolo è soprattutto di porre in risalto che il legal design “deve e può” essere una soluzione per il diritto e per tutti i suoi stakeholders. Dunque, partendo dall'esperienza


²⁸ BRUNSCHWIG C. R., Legal Design: Ein Bilderbuch für den Rechtsunterricht, in Rechtsgeschichte und Interdisziplinarität: Festschrift für Clausdieter Schott zum 65. Geburtstag, a cura di M. Senn e C. Soliva. Bern, Peter Lang, 2001, pp.361–371.

²⁹ <https://www.thisislegaldesign.com/>

tedesca, sarà possibile delineare i contorni di una teoria del legal design partendo da alcuni capisaldi della teorizzazione del diritto.

Mediante lo studio dell'interazione fra autopoietica, sistemi sociali e creativi, si potrà definire come viene reso interpretabile ed interpretato il diritto attraverso il legal design, ovvero: come uno "spazio" che comprende in sé tutti i diversi campi in cui è possibile rinvenire una "implicazione legale". Il legal design può, dunque, divenire "lo" strumento con il quale si studiano e comprendono le interazioni fra sistema legale, sistema sociale e sistema creativo. Una siffatta articolazione della presente proposta di ricerca potrebbe concretamente delineare i contorni della metateoria del Design thinking legale.

Secondo questa nuova costruzione teorica, le teorie legali, sociali e creative si compongono e confluiscono nel legal design, dando luogo ad un circolo in cui rileva la sua natura multidimensionale capace di dare forza e valore al sistema giuridico.



3. Esprimere attraverso il legal design: il Legal Design Lab di Margaret Hagan All'esito di quanto espresso nel precedente paragrafo, il Legal Design nella sua pratica articolazione si ricollega inevitabilmente al progresso tecnologico ed anzi ne sfrutta le potenzialità per poter rendere il diritto sempre più user-friendly, inclusivo e funzionale a fornire soluzioni ad una classe di problemi e non a creame degli ulteriori a causa di

interpretazioni testuali errate. Il legal designer, dunque, si dovrà dedicare alla ricerca, progettazione e sviluppo di soluzioni innovative per garantire un accesso *equo* alla giustizia per *tutti*. L'obiettivo reale che si pone questo metodo – metateoria è quello di riformare il tradizionale approccio di tribunali, servizi legali, piattaforme Internet e istituzioni giudiziarie cosicché possano garantire la protezione dei diritti delle persone accrescendo il concetto di “*Citizen empowerment*”; perché “responsabilizzare il Cittadino” significa anche fornirgli gli strumenti per comprendere ciò che lo circonda e riguarda senza il ricorso ad un giurista esperto. Solo seguendo questa strada sarà possibile dare al sistema giuridico i caratteri di efficacia, efficienza e operatività che devono caratterizzare una società moderna e democratica; la giustizia ed il diritto devono entrare nell'essere “tangibile” e abbandonare il campo del dover-essere filosofico che ai cittadini è oscuro o estraneo.

Per cui, necessario sarà stabilire su cosa viene informato il legal design e sulla base di quali linee guida viene costruita la interpretazione-comunicazione giuridica. A tal uopo, rilevano tre principi fondamentali:

- Mind mapping → concettualizzare e veicolare il messaggio giuridico mediante il ricorso a mappe concettuali
- Plain language → ricorrere ad un linguaggio “comune” ovvero comprendere e analizzare il contest socioculturale di riferimento e analizzare l'istituto giuridico che si deve rappresentare per poter cogliere, sulla scorta del bacino di cittadini-utenti, quale sia la strada comunicativa più coerente da intraprendere;
- Visual Communication → progettare la struttura comunicativo-visuale mediante elementi testuali, grafici e infografici allo scopo di rendere il messaggio giuridico chiaro e “user-friendly” ovvero a misura di Cittadino.

Un legal designer, giurista esperto delle più attuali forme di interpretazione, comunicazione e progettazione grafica, dovrà seguire un preciso percorso logico quando si trova di fronte un particolare contesto socioculturale che rilevi un problema o una classe

di problemi a livello giuridico, che può essere rappresentato nello schema che segue:

Si tratta delle stesse linee guida che la professoressa Margaret Hagan³⁰ segue e



insegna all'interno del "Legal Design Lab" da lei fondato nel contesto della Stanford Law School. Il Lab non si occupa solo di istruire didatticamente in propri studenti ma opera direttamente "per" e "con" il diritto attraverso il legal design; ha lavorato e lavora (biennio 2022 – 2023) su:

I linea strategica → "Innovazione dei sistemi giudiziari" (con particolare attenzione alla prevenzione degli sfratti);

II linea strategica → intervenire sul c.d. Legal Internet ovvero diritto derivante da Internet nella sua totalità (diritti nascenti, evoluzione di diritti affermati, conformare e mettere in "comunicazione" le situazioni giuridiche che interagiscono con quelle degli altri Paesi che talvolta si vedono coinvolti in luogo delle interazioni via internet; etc.);

III linea strategica → Studiare i risultati di ciò che funziona una volta intervenuti sulla scorta della linea I e II.

³⁰ Il pensiero progettuale, il mindset che guida la professoressa e legal designer Margaret Hagan sono completamente trasfusi nel suo progetto "The Legal Design Lab" (link <https://law.stanford.edu/organizations/pages/legal-design-lab/>), e relativo i-book "Law by Design" raggiungibile al link <https://lawbydesign.co/>

La missione principale ed ispiratrice del Lab - come del relativo sito web, costruito nel pieno rispetto dei parametri di legal design³¹ -, è innovare la giustizia grazie a corsi, ricerche sugli utenti, sviluppo di software (web app e di intelligenza artificiale), e ulteriori risorse pratiche ma anche umane che contribuiscano al miglioramento dell'accesso delle persone "comuni" al sistema giudiziario civile. In collaborazione con lo Stanford Center on the Legal Profession, il Laboratorio ha lanciato il *Filing Fairness Project*³² per facilitare la partecipazione dei cittadini ai processi giudiziari. Grazie al lavoro del Lab è stato possibile sviluppare *Wise Messenger*, ovvero un programma di messaggistica automatizzato che faciliti la comunicazione fra i tribunali, operatori del diritto in generali e clienti (per esempio promemoria via sms, accesso ai numeri utili delle Corti online, possibilità di assumere informazioni online). Altra interessata app creata dal Lab è stata *Flood Proof*³³ la quale fornisce assistenza legale in caso di calamità naturali alle persone della Louisiana, così da poter loro fornire gli aiuti che gli spettano oltre ad una regolare e rapida assistenza tecnica. Infine, bisogna richiamare il lavoro che svolgono quotidianamente coloro i quali partecipano alle attività del Lab e vi lavorano di concerto con i Tribunali, volto a studiare come le persone desiderino essere supportate per avere accesso alla giustizia (difesa dei propri diritti, doveri, tutele, rimedi, etc.), attraverso la tecnologia e i servizi umani; ne sono esempio:

- a) corsi e workshop sulle innovazioni nel sistema degli sfratti;
- b) corsi e workshop sull'espulsione e la cancellazione dei documenti;
- c) corsi e workshop sulle tutele e le curatele;
- d) corsi e workshop sui debiti e i problemi economici e sulla pianificazione

immobiliare.

In Italia, l'approccio della Hagan è stato seguito oltre che da Stefania Passera³⁴ -

³¹ <https://justiceinnovation.law.stanford.edu/>

³² <https://law.stanford.edu/filing-fairness-project/>

³³ <https://www.legaltechdesign.com/flood-proof-post-disaster-relief-legal-help-app/>

³⁴ Stefania Passera è una legal design e accademica ed il suo lavoro così come il suo mindset è raggiungibile al link <https://stefaniapassera.com>. Professoressa Associata presso l'Università di Vaasa, Dipartimento di Diritto Commerciale (Vaasa, Finlandia), ha conseguito il dottorato presso la Scuola di Scienze dell'Università di Aalto (Espoo, Finlandia), con una tesi su come la "visualisation" potesse migliorare l'uso dei contratti e l'esperienza diretta delle parti interessate in termini di User Experience (del pari di quanto avviene quando si progetta un sito che deve essere di semplice, immediato utilizzo per ogni tipo di utente).

che si è soprattutto concentrata sul diritto dei contratti – anche da studi legali³⁵, ma non è ancora stato lanciato nessun programma didattico o Lab capace di progettare app del pari di “Law Dojo”³⁶ adatta per tutti i tipi di persone (dagli studenti di legge a chi ama semplicemente ampliare le proprie conoscenze giuridiche) per imparare e padroneggiare il diritto. Inizialmente la Hagan e l'ingegnere Kursat Ozenc – che l'ha aiutata nel rendere possibile la sua idea – aveva pensato ad un semplice gioco a quiz a risposta multipla: l'app poneva la domanda sul diritto all'utente e questi aveva 15 secondi per rispondervi. Se la risposta fosse stata corretta, l'utente avrebbe ottenuto punti che cumulati gli avrebbero concesso di continuare a giocare sino all'esaurimento delle tre vite fornite. L'app consentiva di rivedere le domande, salvare il punteggio sul tabellone e vedere come l'utente se la cavava rispetto agli altri. Dal 2012, anno in cui è stata lanciata sugli store, ad oggi l'app è migliorata in quanto le tematiche spaziano dal diritto in generale, alla pratica del linguaggio giuridico per gli studenti sotto forma di “Boot Camp” (campo scolastico online), al codice della strada fino ad abbracciare il diritto civile, penale, dell'immigrazione etc. Sebbene non vi sia un'esperienza assimilabile a quella poc'anzi descritto a livello nazionale, questo non significa che non vi siano esempi di - seppur lenta – affermazione del legal design. Per esempio, la centralità del legal design thinking, si rinviene nell'ambito del Corso di Dottorato in Law, science and technology di cui è coordinatrice la Professoressa Monica Palmirani (Professoressa Ordinaria di Informatica Giuridica e Didattica del Diritto, presso Alma Mater Studiorum Università di Bologna). Per l'appunto, i diversi temi legati al legal reasoning, alla legal knowledge representation, alla e-legislation (e - Governance, e - Government, e - Justice) ed ai diritti della rete (Identità digitale, Privacy e consapevolezza dei diritti digitali), non possono prescindere dal metodo di approccio funzionale del diritto e quindi dal legal design. Il nostro costruito normativo richiama al legal design, come per esempio il Decreto 8 marzo 2018 n. 37 che, modificando il D.M. 55/2014 sulla determinazione dei parametri di liquidazione dei compensi per la professione forense, introduce, all'art. 1, comma 1-bis, un aumento del 30% dei compensi quando “gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con

³⁵ Alcuni studi legali che si occupano di legal design sono raggiungibili ai seguenti link <https://www.ldezign.it/> LD - Legal Design; <https://www.lcalex.it/> LCA Studio Legale che collabora con [Mandora Benefit Corporation](#) azienda del tech; <https://www.4clegal.com/> 4CLegal.

³⁶ <https://lawdojo.co/>

tecniche informatiche idonee ad agevolare la consultazione, la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”.

Ancora è possibile rinvenire chiari riferimenti al legal design ed alla sua importanza nel Codice del Consumo, che all'art. 35 raccomanda che le clausole nei contratti proposte al consumatore siano redatte “in modo chiaro e comprensibile” e agli artt. 48 e 51 impone chiarezza, semplicità e comprensibilità delle informazioni che vengono fornite al consumatore. Vorrei portare all'attenzione di seguito anche altri riferimenti giuridici come:

1) Il Codice del Processo Amministrativo che, all'art. 3, pone alle parti e al giudice un dovere di sinteticità e chiarezza nella redazione degli atti, e all'art. 13-ter fissa dei “limiti dimensionali” per i ricorsi e gli atti difensivi;

2) La sentenza n. 21297/2016, della Corte di Cassazione, per la quale “la smodata sovrabbondanza espositiva degli atti [...] non soltanto grava l'amministrazione della giustizia e le controparti di oneri inutili”;

3) La sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 7 aprile 2022 nella causa C-249/21, che si è espressa sull'importanza della giusta espressione da utilizzare sui pulsanti di inoltro degli ordini, quando il contratto è concluso con mezzi elettronici dal consumatore, il quale deve comprendere *inequivocabilmente* dalla sola dicitura che egli sarà tenuto a pagare non appena avrà cliccato su tale pulsante³⁷;

4) Il Considerando 54 del GDPR afferma che “(...) qualsiasi informazione e comunicazione dovrebbe utilizzare un linguaggio semplice e chiaro che un minore possa capire facilmente”;

5) Le Linee guida elaborate dal Gruppo Art. 29 in materia di trasparenza stabiliscono l'obbligo di adattare la comunicazione legale al destinatario: “comprensibile a un esponente medio del pubblico cui sono dirette”;

6) L'articolo 23 della Direttiva (UE) 2016/97 “Tutte le informazioni da fornire a norma degli articoli 18, 19, 20 e 29 sono comunicate ai clienti: [...] in un modo chiaro e preciso che sia comprensibile per il cliente”.

³⁷ Il testo integrale della sentenza è reperibile al link <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62021CJ0249>

È evidente, da quanto elencato che è diretto il riferimento alla chiarezza espositiva dei concetti giuridici così rafforzando l'importanza del legal design e del suo metodo di intervento sul diritto e per il diritto.

La stessa ANM (Associazione Nazionale Magistrati) riconosce il valore del design thinking applicato al settore legale. Di fatti, nel 2017, in un articolo su “L’opportunità del Legal Design”³⁸ si è ancora una volta ribadito che trattasi di una *scienza* capace di coniugare e migliorare reciprocamente la forma e l'utilizzo degli applicativi o delle procedure legali. Il legal design, nella società giuridica contemporanea valorizza l'aspetto funzionale del diritto e riesce a porre rimedio laddove questo aspetto non emerge, a causa del tecnicismo giuridico delle norme e delle procedure giuridiche nella loro totalità.

Non posso trascurare infine, l'impegno della Professoressa di diritto internazionale Alessandra Lanciotti (l'Università di Perugia, Dipartimento di Giurisprudenza) che con l'Avvocato Cristina Alvino (consulente esperta di legal design e legal tech) ha creato Legaldesign.eu³⁹, quale primo osservatorio italiano di legal design che offre percorsi formativi presso l'Università di Perugia, indirizzati a: riscrittura dei testi giuridici nell'ottica del plain language (semplificazione del linguaggio giuridico); schematizzare il diritto mediante schemi e mappe concettuali (mind mapping) che ne semplificano la comprensione; ridefinire la struttura e linguaggio del diritto nel senso del legal design, per renderlo più accessibile e quindi comprensibile. Un progetto attuale di legal design, che si è affermato nel 2015 ed all'interno di un dipartimento di Giurisprudenza; nato per offrire sostegno agli studenti affetti da disturbi dell'apprendimento (DSA) e che si è dimostrato utile strumento di formazione ed aggiornamento per studenti oltreché per giuristi ed altri operatori del diritto.

Per cui, se da un lato il mondo del diritto nella sua totalità guarda al legal design come strumento “migliorativo” della sua interpretazione e comunicazione dall'altra i progetti concreti di Lab che facciano da anello di congiunzione fra Corti e cittadini è ancora qualcosa di inesplorato

4.Considerazioni conclusive. All'esito di quanto brevemente esposto, il

³⁸ <https://www.associazionemagistrati.it/doc/2473/lopportunit-del-legal-design.htm>

³⁹ <https://legaldesign.eu/>

fenomeno giuridico non può che essere, imprescindibilmente, inteso in senso multidimensionale e multidisciplinare. Per tale motivazione una scienza creativa che ritengo essere il legal design, in realtà risulta essere “il” mezzo capace di promuovere la comprensione del diritto a tutti i livelli così rispondendo alle istanze sociali che vogliono un diritto a misura di utente-cittadino. Peraltro, è l’Europea stessa che ce ne parla e ci fornisce indirizzi in questo senso nell’articolazione di Horizon Europe, che si basa sui principi dell’inclusività, Citizen empowerment, efficienza ed efficacia della giustizia.

Il design thinking nel legale è condizione imprescindibile in una società in cui “fare diritto” non può più significare scrivere testi normativi mortificati entro i tecnicismi legali; perché il tecnicismo allontana il diritto dal suo obiettivo di regolare e tutelare la consociazione umana. Perfino le teorie del diritto, nelle loro schematizzazioni, hanno in sé la progettualità propria del pensiero creativo. Se la domanda che potremmo porci all’esito di quanto presentato sia “*Sarà possibile costruire un modello di pensiero progettuale del diritto, pratico ed efficiente e che possa entrare nella normale vita giuridica o addirittura nella didattica universitaria⁴⁰?*”; la risposta è tutt’altro che univoca. Il problema probabilmente risiede nella difficoltà di associare tutto ciò che potrebbe essere teorizzato in merito al legal design quale funzionale al diritto a quelle che ne sono le sue articolazioni pratiche che, all’occhio di un non attento giurista, potrebbero sembrare mera grafica fine a sé stessa. Di grafica però non si tratta o, meglio, non si tratta esclusivamente di essa, ma di una possibile metateoria che coniuga i valori del diritto, design, comunicazione e sociologia tanto che *l’assoluto formalismo e assoluta linguisticità sono tutt’uno, e insieme costruiscono il terreno in cui gli uomini si riconoscono nel loro parlare e agire⁴¹*

⁴⁰ Sulla scorta dell’esempio portato avanti dalla Professoressa Lanciotti presso l’Università di Perugia.

⁴¹ IRTI N., Riconoscersi nella parola – Saggio giuridico, 2020, Il Mulino, p. 272.